

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3193

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARUSO, FREGONESE, MASCHIELLA, FLAMIGNI, POCCHETTI, ARZILLI, LAVAGNOLI, D'ALESSIO, MAULINI, D'IPPOLITO, MALFATTI

Presentata il 10 marzo 1971

Modifica alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nota n. 6 alla tabella allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, prevede l'applicazione di una aliquota di detrazione dell'indennità di servizio ai fini del computo degli aumenti periodici, di sei anni per gli appuntati e di due anni per i carabinieri, con oltre 9 anni di anzianità di servizio.

L'applicazione della norma, che ha la sua giustificazione nella più favorevole previsione di avanzamento dei graduati dei corpi di polizia rispetto al passato provoca tuttavia una perdita secca di anzianità e, conseguentemente, un danno per coloro che, per essere in servizio anteriormente al 30 giugno 1970, avevano conseguito il grado secondo le vecchie norme.

In pratica per alcuni dipendenti dei corpi di polizia in servizio al 30 giugno 1970, la detrazione prevista nella nota soprari-cordata

comporta la perdita di tre aumenti periodici biennali o di un aumento periodico a seconda che trattasi di appuntato o di carabiniere. venendo, quindi, ad incidere sfavorevolmente su posizioni giuridiche ed economiche già acquisite.

Poiché la finalità della legge sul riordinamento delle carriere e delle retribuzioni è quella di migliorare la posizione dei dipendenti dello Stato occorre riparare al danno che l'applicazione generalizzata e indifferenziale della nota n. 6 alla tabella allegata alla legge n. 249 comporta per i soggetti soprari-cordati.

È quanto vi proponiamo di fare con la proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra attenzione e che ci auguriamo possa incontrare il vostro favorevole assenso. L'eventuale spesa trova capienza negli stanziamenti previsti nella legge 28 ottobre 1970, n. 775.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nei confronti degli appuntati dei carabinieri e dei corpi di polizia, nonché dei carabinieri e gradi corrispondenti in servizio alla data del 30 giugno 1970 non si applica la nota 6 di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, limitatamente alle disposizioni concernenti la detrazione di anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici di stipendio.